



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 13 dicembre 2010 (14.12)  
(OR. en)**

**17827/10**

**Fascicolo interistituzionale:  
2009/0006 (COD)**

**CODEC 1514  
TEXT 9  
MI 547  
ENT 213  
CHIMIE 56  
ECO 118  
CONSOM 123**

**NOTA DI TRASMISSIONE**

---

Origine: Signor Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea

Data: 9 dicembre 2010

Destinatario: Signor Pierre de BOISSIEU, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea

---

Oggetto: Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardante la posizione adottata dal Consiglio ai fini dell'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle denominazioni tessili e all'etichettatura dei prodotti tessili

---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento della Commissione COM(2010) 724 definitivo.

---

All.: COM(2010) 724 definitivo



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 8.12.2010  
COM(2010) 724 definitivo

2009/0006 (COD)

**COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE  
AL PARLAMENTO EUROPEO**

**a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione  
europea**

**riguardante la**

**posizione adottata dal Consiglio ai fini dell'adozione di un regolamento del Parlamento  
europeo e del Consiglio relativo alle denominazioni tessili e all'etichettatura dei prodotti  
tessili**

**COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE  
AL PARLAMENTO EUROPEO**

**a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea**

**riguardante la**

**posizione adottata dal Consiglio ai fini dell'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle denominazioni tessili e all'etichettatura dei prodotti tessili**

**1. ANTEFATTI**

Data di trasmissione della proposta al Parlamento europeo e al Consiglio (documento COM(2009) 31 definitivo – 2009/0006 COD): 30 gennaio 2009.

Data del parere del Comitato economico e sociale europeo: 16 dicembre 2009.

Data del parere del Parlamento europeo in prima lettura: 18 maggio 2010.

Data di adozione della posizione del Consiglio: 6 dicembre 2010.

**2. OBIETTIVO DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE**

La proposta della Commissione, adottata nel quadro dell'iniziativa "Legiferare meglio", mira a semplificare e migliorare il quadro normativo esistente in materia di etichettatura dei prodotti tessili, con l'obiettivo di promuovere lo sviluppo e l'utilizzazione di nuove fibre e l'innovazione nel settore tessile e dell'abbigliamento. Per il conseguimento di questo obiettivo di carattere generale la proposta intende:

- facilitare il processo legislativo per adeguare la legislazione al progresso tecnico sostituendo le tre direttive vigenti con un unico regolamento. Si eviterebbe così di dover recepire semplici aggiornamenti tecnici;
- abbreviare i tempi tra la presentazione di una domanda e l'adozione di una nuova denominazione di fibra.

**3. OSSERVAZIONI SULLA POSIZIONE DEL CONSIGLIO**

**3.1 Osservazioni generali sulla posizione del Consiglio in prima lettura**

Il Consiglio ha accolto favorevolmente la proposta della Commissione che intende semplificare la legislazione vigente in materia di denominazioni tessili e di etichettatura dei prodotti tessili. La posizione del Consiglio in prima lettura è conforme alle linee della proposta originaria: fondamentalmente le aggiunte e i miglioramenti apportati servono a

chiarire il campo di applicazione, perfezionare la struttura, dare definizioni più chiare e adattare il testo agli sviluppi giuridici e istituzionali più recenti.

La Commissione accoglie con soddisfazione la conclusione dell'iter al Consiglio in prima lettura. Vale la pena ricordare che un quadro normativo semplificato comporta vantaggi per i soggetti interessati e le amministrazioni nazionali; di conseguenza l'adozione in tempi rapidi del nuovo regolamento è utile per un settore tessile e dell'abbigliamento innovativo.

### **3.2 Esito degli emendamenti del Parlamento europeo in prima lettura**

#### *3.2.1. Emendamenti del Parlamento europeo accolti integralmente, in parte o in linea di principio nella posizione del Consiglio in prima lettura*

La posizione del Consiglio in prima lettura comprende la maggior parte degli emendamenti tecnici apportati anche dal Parlamento europeo per rendere il testo conforme al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al nuovo quadro legislativo in materia di commercializzazione dei prodotti<sup>1</sup>. Essa propone inoltre modifiche formali per chiarire alcune delle disposizioni riguardanti ad esempio i particolari operativi o la responsabilità degli operatori economici.

Comprende anche gli emendamenti tecnici per un'ulteriore semplificazione proponendo la transizione a un sistema basato su norme, nel quale la descrizione dettagliata dei metodi di quantificazione sarebbe sostituita dai riferimenti a norme europee.

A seguito dell'entrata in vigore del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Consiglio ha introdotto le modifiche necessarie in modo da sostituire le nuove disposizioni di applicazione dell'articolo 290 del trattato alle originarie disposizioni sulla comitatologia. Mentre gli emendamenti proposti dal Parlamento limitano la durata della delega dando così luogo a un termine di efficacia, la Commissione sostiene le modifiche contenute nella posizione del Consiglio che prevedono il rinnovo automatico delle competenze delegate alla Commissione.

La Commissione sostiene queste modifiche tecniche.

#### *3.2.2. Emendamenti del Parlamento europeo non accolti nella posizione del Consiglio in prima lettura*

Secondo il Consiglio, l'ampliamento del campo di applicazione del regolamento non è compatibile con l'obiettivo di semplificazione della proposta originaria. Per questo motivo la posizione del Consiglio in prima lettura non comprende nessuno degli emendamenti volti a introdurre nuove disposizioni sul marchio d'origine o sull'indicazione della presenza di elementi di origine animale. Il Consiglio preferirebbe esaminare questi aspetti in un secondo tempo, dopo l'adozione del regolamento. La Commissione è favorevole al marchio d'origine, come risulta dall'adozione nel 2005 di una proposta in questa materia<sup>2</sup>, applicabile a varie categorie di prodotti importati, tra cui quelli tessili. La Commissione può essere flessibile su questo punto per agevolare l'accordo interistituzionale.

---

<sup>1</sup> GU L 218 del 13.8.2008, pagg. 21 – 47, pagg. 82 – 128.

<sup>2</sup> COM(2005) 661 definitivo.

La posizione del Consiglio non prevede una norma di riesame, anche se il Consiglio ha manifestato il suo sostegno a favore di un esame approfondito degli obblighi di etichettatura dei prodotti tessili da effettuare dopo l'adozione del regolamento. La Commissione sostiene questa impostazione.

Quanto agli emendamenti su prodotti specifici ("articoli individuali su misura" e giocattoli di stoffa), la Commissione condivide la posizione del Consiglio, che comporta il mantenimento delle disposizioni attuali.

Il Consiglio riconosce l'importanza di una descrizione completa delle fibre presenti in un prodotto tessile, ma la posizione da esso adottata conferma gli obblighi giuridici vigenti in materia.

La posizione del Consiglio chiarisce il regime linguistico del regolamento. Per quanto concerne l'introduzione di un sistema di simboli non linguistici, il Consiglio non è favorevole all'introduzione di nuove disposizioni in questa fase e preferirebbe esaminare questa possibilità nel quadro di un futuro riesame dell'etichettatura dei prodotti tessili. La Commissione sostiene questa impostazione.

### **3.3 Nuove disposizioni introdotte dal Consiglio**

Il Consiglio ha rivisto le definizioni tecniche e l'uso dei termini "etichettatura" e "marcatura" in tutto il testo. La posizione del Consiglio in prima lettura chiarisce anche la procedura per autorizzare tolleranze di fabbricazione più ampie e mette a punto alcuni dettagli tecnici negli allegati del regolamento.

La Commissione approva queste modifiche nelle loro linee principali.

## **4. CONCLUSIONE**

Il Consiglio ha deliberato a maggioranza qualificata.

La Commissione sostiene le linee principali della posizione del Consiglio in prima lettura. Il marchio d'origine è stato, tuttavia, già proposto dalla Commissione nel 2005 per una serie di prodotti, tra cui quelli tessili, e potrebbe essere inglobato nel presente regolamento. In quest'ottica e tenendo conto delle posizioni divergenti dei legislatori in merito al campo di applicazione del regolamento, la Commissione si impegna ad agevolare il negoziato interistituzionale per giungere a un compromesso accettabile per entrambi i legislatori.